

# COMUNE DI POLVERARA

PROVINCIA DI PADOVA

## **Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo per lo svolgimento di funzioni tecniche da parte di dipendenti pubblici nell'ambito di opere/lavori, servizi e forniture**

*(D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 113)*

### INDICE

Art.	Descrizione
1	Oggetto del regolamento
2	Soggetti destinatari
3	Costituzione, quantificazione e ripartizione del fondo
4	Individuazione Gruppo di Lavoro
5	Fondo per l'innovazione
6	Distribuzione, ripartizione e liquidazione del fondo
7	Decurtazioni dell'incentivo al personale interessato
8	Onere per l'iscrizione professionale
9	Assicurazioni
10	Disposizioni Varie
11	Rinvio
12	Entrata in vigore e forme di pubblicità
13	Cumulabilità dell'incentivo
14	Norma transitoria
15	Disposizione finale

## **Art. 1 – Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento definisce le modalità e i criteri di riparto delle risorse del fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti dell'ente, secondo quanto previsto dall'art. 113 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, di seguito denominato "Codice".

## **Art. 2 – Soggetti destinatari**

1. I soggetti destinatari del fondo sono:
  - a. Il Responsabile del procedimento e gli altri soggetti incaricati delle funzioni/attività elencate dal presente regolamento, connesse alla realizzazione di lavori e all'acquisizione di servizi o forniture;
  - b. I collaboratori dei soggetti di cui alla lettera a) di volta in volta individuati nell'atto formale con cui vengono assegnate le prestazioni professionali. Per collaboratori si intendono coloro che tecnici o amministrativi, in rapporto alla singola funzione specifica, forniscono opera di consulenza e/o svolgono tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutti gli atti che caratterizzano la funzione stessa
2. Il personale con qualifica dirigenziale non concorre alla ripartizione del fondo.

## **Art. 3 – Costituzione, quantificazione e ripartizione del fondo ex art. 113, c. 2, d.lgs. 50/2016**

1. Il fondo di cui all'articolo 113, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, è costituito ed alimentato da una somma pari al **2%** complessivo dell'importo posto a base di gara di **ciascuna** opera o lavoro, nonché di ciascun servizio e fornitura.
2. **L'80%** (ottanta per cento) del fondo come sopra computato, (pari **all'1,60%** dell'importo posto a base di gara) costituisce fondo incentivante ed è ripartito tra il personale dipendente direttamente coinvolto con le modalità specificate nel presente regolamento.
3. **Il 20%** (venti per cento) del fondo come sopra computato, (pari **all'0,40%** dell'importo posto a base di gara) costituisce fondo per l'innovazione ed è destinato esclusivamente ai fini di cui all'art. 113, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 così come riportati al successivo articolo 2.
4. Gli importi corrispondenti alle percentuali applicate sugli importi a base d'asta saranno inseriti nel quadro economico del costo preventivato dell'opera o del lavoro, del servizio o della fornitura. In sede di approvazione del progetto esecutivo del lavoro, o del progetto/programma attuativo del servizio o della fornitura, si provvede a calcolare l'ammontare esatto del compenso da erogare.
5. Relativamente ai criteri di ripartizione del fondo di cui al precedente comma 2, i coefficienti di ripartizione dell'incentivo saranno di norma attribuiti ai componenti del gruppo di lavoro

sulla base delle seguenti percentuali:

<b>PER LAVORI ED OPERE</b>			
<b>1. ATTIVITA' GENERALE</b>	<b>2. Quota</b>	<b>3. ATTIVITA' SPECIFICA</b>	<b>4. % rel.</b>
<b>VERIFICA PROGETTI</b>	25	Attività di verifica progetto	10
		Validazione del progetto	15
<b>FASE DI GARA</b>	15	Predisposizione e controllo degli atti di gara e funzioni di segreteria della Commissione di gara	15
<b>FASE ESECUTIVA</b>	35	Direttore dei Lavori	15
		Verifica di conformità/collaudò	10
<b>RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO</b>	35	Responsabilità del Procedimento	35
<b>Totali</b>	<b>100</b>		<b>100</b>

<b>PER SERVIZI E FORNITURA</b>			
<b>1. ATTIVITA' GENERALE</b>	<b>2. Quota</b>	<b>3. ATTIVITA' SPECIFICA</b>	<b>4. % rel.</b>
<b>PIANIFICAZIONE</b>	5	Analisi dei fabbisogni con relativi atti e redazione Programma Biennale Servizi e Forniture	5
<b>FASE DI GARA</b>	20	- predisposizione e controllo degli atti di gara	15
		-funzioni di segreteria o attività di acquisto MEPA (o equivalenti)	5
<b>FASE ESECUTIVA</b>	40	Direzione Esecuzione del Contratto	25
		Verifica di conformità	15
<b>RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO</b>	35	Responsabilità del Procedimento	35
<b>Totali</b>	<b>100</b>		<b>100</b>

#### **Art. 4 – Individuazione Gruppo di lavoro**

1. Il Responsabile competente ad adottare la determinazione a contrarre individua, con proprio

provvedimento, su proposta del responsabile unico del procedimento, il gruppo di lavoro destinatario dell'incentivo riferito allo specifico lavoro/servizio/fornitura, identificando il ruolo di ciascuno nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.

2. Il provvedimento che individua i componenti del gruppo di lavoro deve indicare:
  - a. l'opera o il lavoro, il servizio o la fornitura ed il relativo programma di finanziamento;
  - b. l'importo presunto posto a base di gara, al netto dell'IVA, dell'opera, lavoro, servizio o fornitura e l'importo del fondo determinato ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento;
  - c. il cronoprogramma per ogni fase da svolgere;
  - d. il nominativo e il ruolo dei dipendenti che concorrono a formare il gruppo di lavoro, con relativa categoria e profilo professionale;
  - e. le aliquote da destinare ai singoli componenti del gruppo di lavoro.
3. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere adottate dal dirigente competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte, indicando le fasi già espletate e i soggetti cui sono imputate.
4. Di norma ai collaboratori tecnici od amministrativi viene riconosciuta una quota parte dell'attività specifica pari al **30%** della corrispondente aliquota. La restante quota (del 70%) viene riconosciuta ad responsabile dell'attività specifica. Nel caso in cui non vi siano collaboratori per l'attività specifica la totalità della quota relativa viene erogata al responsabile dell'attività.
5. L'aliquota di cui al precedente comma destinata ai collaboratori può essere motivatamente ridotta od incrementata da parte dal responsabile del servizio, sentito il responsabile dell'attività, sulla base della natura, dell'intensità e della partecipazione attiva del/i collaboratore/i. Anche in questo caso il responsabile dell'attività sarà destinatario della parte residua prevista per l'attività (di cui alla colonna 3) detratta della quota assegnata ai collaboratori.
6. Qualora, per la particolare natura del progetto, si renda necessario attivare una specialistica collaborazione esterna (ove ammesso), il compenso per la prestazione resa dal collaboratore esterno, determina la corrispondente esclusione del compenso al personale interno. Tali somme vanno ad incrementare le risorse di cui al seguente art..5 –*Fondo perl'innovazione*
7. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, incrementano la quota del fondo di cui al presente articolo.

8. Per Responsabile Unico del Procedimento (RUP) si intende il soggetto di cui all'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalle linee guida emanate dall'ANAC.

#### **Art. 5 – fondo per l'innovazione**

1. Il **20 per cento** delle risorse finanziarie del fondo di cui all'art. 1 del presente regolamento, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
2. Una parte delle risorse può essere utilizzato per formazione specifica dei dipendenti dell'Ente: per corsi di aggiornamento su gare e appalti, e formazione informatica.
3. Il fondo per l'innovazione come sopra determinato viene computato su tutte le forme incentivanti computate a norma del presente regolamento, viene assegnato ad apposito capitolo di bilancio ed è assoggettato ad un vincolo di destinazione in rapporto a quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento.
4. Il fondo di cui al c.1 del presente articolo sono aumentate delle eventuali quote di cui al precedente art. 4 c.6.

#### **Art. 6 - distribuzione, ripartizione e liquidazione del fondo**

1. La distribuzione del fondo tra le diverse figure professionali di natura tecnica ed amministrativa costituenti il gruppo di lavoro è proposta dal Responsabile Unico del Procedimento in conformità agli atti di costituzione dei gruppi dopo aver accertato la rispondenza tra quanto preordinato e quanto realizzato nei tempi definiti, nonché il corretto e puntuale svolgimento delle attività assegnate a ciascun dipendente.
2. La determina di liquidazione degli incentivi è di competenza del Responsabile del Servizio che vi provvede sulla scorta delle note di liquidazione ricevute dal competente Responsabile Unico del procedimento.
3. La ripartizione tra il personale originariamente individuato, al fine di confermare l'effettivo contributo singolarmente apportato, sarà oggetto di verifica al termine della prestazione resa, con le stesse modalità della fase iniziale. Nel solo caso di significativa differenza fra i contributi inizialmente ipotizzati e quelli effettivamente corrisposti dai singoli dipendenti si

procederà all'adeguamento della percentuale dell'incentivo.

5. Gli incentivi maturati a favore dei dipendenti sono liquidati in busta paga ai dipendenti interessati previo accertamento dei presupposti di erogabilità dell'incentivazione.
6. La liquidazione potrà avvenire con cadenza periodica quadrimestrale per tutte le attività specifiche definitivamente concluse nel periodo

#### **Art. 7 - decurtazioni dell'incentivo al personale interessato**

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, terzo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. si stabilisce che l'incentivo erogato ai sensi del presente regolamento verrà ridotto nei seguenti casi:
  - A) Incremento di costo dell'opera appaltata;
  - B) Incremento dei tempi di esecuzione;
2. La riduzione verrà operata nei confronti dei soli dipendenti responsabili delle attività specifiche (di cui alle tabelle dell'articolo 1) a cui sono ascrivibili i ritardi o gli incrementi di costo dell'opera.
3. Qualora l'incremento del costo o dei tempi di esecuzione, pur essendo imputabili al personale interno, non siano specificamente ascrivibili ad uno o più soggetti determinati, la riduzione di incentivo sarà effettuata in termini generalizzati nei confronti di tutto il personale coinvolto.
4. La riduzione dell'incentivo sarà effettuata come segue:

$$I_r = I_t - ((I_t/t)*r) + (I_t/K)*\Delta k$$

Dove:

$I_r$  = Incentivo ridotto (sino all'azzeramento –  $I_r$  sempre  $\geq 0$ )

$I_t$  = Incentivo totale dovuto

$t$  = termine contrattuale

$r$  = ritardo colpevole

$K$  = costo dell'opera (al netto del ribasso)

$\Delta k$  = differenza di costo in aumento (al netto del ribasso)

5. Non costituiranno mai motivo di decurtazione dell'incentivo le seguenti ragioni:
  - a) incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'art. 106, comma 1, lettere a) b) c) d) e) del D.Lgs. n. 50/2016;
  - b) sospensioni e proroghe dei lavori dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei

alla volontà della Stazione Appaltante, o altre motivate ragioni estranee al personale incentivato;

c) ritardi imputabili esclusivamente alla ditta soggetti a penale per ritardo.

#### **Art. 8 - onere per l'iscrizione professionale**

1. Nei limiti ammessi dalla legge, l'amministrazione provvede al rimborso delle spese per l'iscrizione agli albi professionali dei tecnici effettivamente incaricati della progettazione, direzione lavori, redazione C.R.E., sicurezza e dei collaudatori statici dietro presentazione di copia del versamento e a far data dall'entrata in vigore della legge.

#### **Art. 9 - assicurazioni**

1. Per le assicurazioni dei progettisti si applica quanto espressamente previsto dall'Art. 24 del D.Lgs. n. 50/2016 che, al comma 4, espressamente stabilisce che “sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione.”.
2. Gli oneri connessi alle assicurazioni previste dalla legge e dal presente articolo verranno, di norma, imputati sul progetto a cui si riferiscono ovvero stanziati autonomamente dalla Stazione Appaltante.

#### **Art. 10 - disposizioni varie**

1. In caso di perizie di variante e suppletive, in presenza di prestazioni che di fatto comportano un'attività tecnica aggiuntiva, l'incentivo va riconosciuto sull'importo della perizia di variante e suppletiva.

L'interpretazione autentica del presente regolamento competerà alla Giunta Comunale.

#### **Art. 11 – rinvio**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di leggi e di regolamenti vigenti in materia.

#### **Art. 12 - entrata in vigore e forme di pubblicità**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la relativa delibera di approvazione. Il presente regolamento è reso pubblico mediante affissione di appositi avvisi all'albo pretorio comunale e nei consueti luoghi pubblici di affissione.

#### **Art. 13 - cumulabilità dell'incentivo**

1. L'attività per la quale viene riconosciuto il compenso è svolta in orario di servizio, ricorrendo eventualmente al lavoro straordinario, preventivamente autorizzato dal Dirigente di Settore. Tale incentivazione è cumulabile con il compenso previsto per la produttività e per il miglioramento dei servizi come da accordi che saranno sottoscritti nell'accordo decentrato integrativo.

#### **Art. 14 - norma transitoria**

1. Le attività svolte dall'entrata in vigore del Codice degli appalti, 16 aprile 2016, relativi a lavori/servizi/forniture sono assoggettate alla disciplina del presente regolamento a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie e che vi siano tutti i presupposti previsti dalla legge per la liquidazione degli stessi.

#### **Art. 15 - disposizione finale**

1. Qualora le aliquote, di cui agli articoli precedenti del presente Regolamento, fossero variate con provvedimento legislativo, col contratto collettivo nazionale di lavoro o con altra disposizione normativa, nelle more dell'adeguamento del presente atto, questo continuerà a trovare applicazione ove non incompatibile con le norme sopravvenute, fermo restando che le aliquote e le ripartizioni saranno riferite alla nuova maggior o minore misura dell'incentivo se consentito dalla nuova norma.